



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 620 del 19/12/2023

**OGGETTO : UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PERITO DANILO MONDELLI AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CCNL 16/11/2022. PROROGA**

L'anno duemilaventitre il giorno DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 10,57 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Sindaco
D.ssa	Maria Giovanna D'Arienzo	V.Sindaco
Dott.	Emidio Cianciola	Assessore
Dott.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Dott.	Roberto Apicella	Assessore
Dott.	Giuseppe Di Filippo	Assessore

Risultano assenti: CIANCIOLA.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Roberto Antonio Mutalipassi.

Partecipa alla riunione, il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

Partecipano alla riunione, in videoconferenza, l'assessore DI FILIPPO.



## Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: Sindaco

**Oggetto: UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PERITO DANILO MONDELLI AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CCNL 16/11/2022. PROROGA**

**PREMESSO** che:

- con nota prot. 37590/2023 si richiedeva al Comune di Perito l'autorizzazione alla proroga dell'utilizzo, da parte di questo Comune del dipendente Danilo Mondelli, per 18 ore settimanali, per la durata di un anno, alle stesse condizioni della convenzione sottoscritta in data 22/08/2022;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 14/12/2023, il Comune di Perito autorizzava la proroga dell'utilizzo da parte di questo Comune del suddetto dipendente;

**DATO ATTO** che il dipendente ha espresso, per le vie brevi, parere favorevole e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

**VISTO** il comma 5 dell' art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, così come novellato dall'art. 1, comma 42, della Legge 190/2012, ai sensi del quale, in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da altre Amministrazioni pubbliche ovvero da società o persone fisiche che svolgano attività d'impresa, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto nell'interesse del buon andamento della pubblica Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;

**VISTO** l'art. 23 del CCNL 16/11/2022, e in particolare il comma 1 il quale recita:

- 1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione;*

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 10/2020 la quale, escludendo in radice la configurabilità di un'assunzione, o della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, stabilisce che:

*la ratio dell'istituto dello "scavalco condiviso" è quella di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse. L'art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018 dispone, infatti, che, a tali*

*fini “gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”;*

**RICHIAMATA** la suddetta Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 10/2020 nella parte in cui afferma che:

*nella fattispecie di avvalimento parziale del dipendente in servizio presso un altro ente non si è al cospetto di una prestazione lavorativa totalmente trasferita, come nell'ipotesi del “comando” (fattispecie esaminata, in concreto, nella deliberazione n. 103/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo), ma di fronte ad una più duttile utilizzazione convenzionale. Ed invero, il legislatore prescrive che, in sede di convenzione, debba essere definito “il quomodo di ripartizione del carico finanziario, in estrema ipotesi anche insussistente ex latere accipientis”. Nello “scavalco condiviso”, infatti, il lavoratore mantiene il rapporto d'impiego con l'amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell'ambito dell'unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale;*

**DATO ATTO** che, con riguardo al dipendente utilizzato nell'ambito dell'orario di servizio, il Comune di Perito provvederà ad anticipare il trattamento economico spettante e che il Comune di Agropoli dovrà provvedere al relativo rimborso, nei termini previsti dall'accordo;

**RITENUTO**, pertanto, di prorogare l'utilizzo temporaneo ed a tempo parziale (18 ore settimanali) del dipendente Danilo Mondelli, nato a Battipaglia (SA) il 25/08/1989, c. f. MNDDNL89M25A717M, appartenente all'Area dei Funzionari, in servizio di ruolo presso il Comune di Perito (SA), per un anno a decorrere dal 01/01/2024, salvo proroga o risoluzione anticipata;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt.49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.n.267/2000 dai Responsabili dei servizi interessati;

**RITENUTA** la competenza della Giunta Comunale ex art.48 D.Lgs.n.267/2000;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs.n.165/2001;
- la L.311/2004;
- il comma 24 dell'art. 1 della legge n. 145 del 28/12/2018;

**PROPONE DI DELIBERARE**

1. **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI PROROGARE** l'utilizzo temporaneo ed a tempo parziale (18 ore settimanali) del dipendente Danilo Mondelli, nato a Battipaglia (SA) il 25/08/1989,c.f. MNDDNL89M25A717M, appartenente all'Area dei Funzionari, in servizio di ruolo

presso il Comune di Perito (SA), per un anno a decorrere dal 01/01/2024, salvo proroga o risoluzione anticipata;;

3. **DI DARE ATTO** che il rapporto tra gli enti e il dipendente avverrà agli stessi patti della convenzione sottoscritta il 22/08/2022;

4. **DI TRASMETTERE** la presente delibera al dipendente e al Comune interessato;

5. **DI DARE MANDATO** ai responsabili di servizio competenti ad assumere gli atti conseguenti;

6. **DI DICHIARARE**, con separata conforme votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza.

Agropoli li, \_\_\_\_\_

Sindaco  
f.to Dott. Roberto Antonio Mutalipassi

**PARERE TECNICO:** Il Responsabile del servizio personale  
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n° 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.  
Agropoli

Il Responsabile  
f.to dott. Giuseppe La Porta

**PARERE CONTABILE:** il responsabile del servizio finanziario  
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE FAVOREVOLE**.  
Agropoli

Il Responsabile  
f.to Dott. Valeriano Giffoni

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli , dal responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to dott. Roberto Antonio Mutalipassi

L' ASSESSORE ANZIANO  
f.to d.ssa Maria Giovanna D'Arienzo

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to dott. Francesco Minardi

---

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 21.12.23

IL MESSO COMUNALE  
f.to LERRO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 21.12.23

Il V. Segretario  
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo